

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3980-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**GENTILONI SILVERI**)

DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
(**FRANCESCHINI**)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**GIANNINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 16 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3980. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

Presentato il 15 luglio 2016

(Relatore: **FEDI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3980 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 »;

preso atto che la Commissione di merito ha espunto il riferimento all'Accordo di cui alla lettera *a)*, in seguito all'approvazione della legge 1° dicembre 2016, n. 241, che ha reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca in questione;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3980 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri per le Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi previste dagli Accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia decorrono dal 2019;

l'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro, che prevede l'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel medesimo Accordo, e l'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che:

l'attuale formulazione dell'articolo 3, nel ricondurre – almeno sul piano formale – gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non risulti conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri « autorizzati » ed oneri « valutati »;

è pertanto necessario, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, distinguere tra oneri « autorizzati » ed oneri « valutati »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

L'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3980, recante l'autorizzazione alla ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca, gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia;

riaffermato il principio che, anche in sede di attuazione del nuovo Accordo con gli Emirati Arabi Uniti in campo culturale, artistico e di protezione del patrimonio artistico, l'Italia debba farsi promotrice di un'azione di salvaguardia e promozione delle tematiche dei diritti umani, coerentemente con la strategia condotta dal nostro Paese a livello internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. *Identico:*

soppressa

**cultura, istruzione, scienza e tecnologia,
fatto a Praga l'8 febbraio 2011;**

b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;

d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;

e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

***a)* dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);**

b) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);

c) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*);

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. *Identico:*

soppressa

***a)* dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);**

***b)* dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);**

d) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*);

e) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*);

f) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*);

g) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **come di seguito specificato:**

a) dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutate in euro 12.700 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 16.600 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12 e 13, pari a euro 446.820 a decorrere dall'anno 2016;

b) dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 16.960 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7, pari a euro 172.866 a decorrere dall'anno 2016;

c) dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutate in

c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*);

d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*);

e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*);

f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

(Vedi comma 7)

1. **Agli oneri derivanti** dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni **2017 e 2018** e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 **del medesimo Accordo**, pari a euro 172.866 **annui** a decorrere dall'anno **2017, si provvede ai sensi del comma 7.**

2. **Agli oneri derivanti** dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1,

euro 12.060 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 14.880 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, pari a euro 212.960 a decorrere dall'anno 2016;

d) dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 6.360 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2, pari a euro 148.900 a decorrere dall'anno 2016;

e) dalle spese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 75.540 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, pari a euro 190.130 a decorrere dall'anno 2016;

f) dalle spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 26.280 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, pari a euro 368.680 a decorrere dall'anno 2016;

g) dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 11.120 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14, pari a euro 205.320 a decorrere dall'anno 2016.

lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni **2017 e 2018** e in euro 14.880 **annui** a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 **del medesimo Accordo**, pari a euro 212.960 **annui** a decorrere dall'anno **2017**, **si provvede ai sensi del comma 7.**

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni **2017 e 2018 e in euro 6.360 **annui** a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 **del medesimo Accordo**, pari a euro 148.900 **annui** a decorrere dall'anno **2017**, si provvede ai sensi del comma 7.**

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni **2017 e 2018 e in euro 75.540 **annui** a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 **del medesimo Accordo**, pari a euro 190.130 **annui** a decorrere dall'anno **2017**, si provvede ai sensi del comma 7.**

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni **2017 e 2018 e in euro 26.280 **annui** a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 **del medesimo Accordo**, pari a euro 368.680 **annui** a decorrere dall'anno **2017**, si provvede ai sensi del comma 7.**

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni **2017 e 2018 e in euro 11.120 **annui** a decorrere dall'anno **2019**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 **del medesimo Accordo**, pari a euro 205.320 **annui** a decorrere dall'anno **2017**, si provvede ai sensi del comma 7.**

(Vedi comma 1, alinea).

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

